



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2017 - 38
Data 29-06-2017

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **Giugno**, alle ore **17:15** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **22-06-2017** prot. n. **5347** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere **Raffaele Sardo** in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X		BARBATO GIUSEPPE	X	
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X		MADONIA ASSUNTA	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X		TURCO ALFONSO	X	
CHIACCIO ROSA	X		PETRARCA MASSIMO		X
SARDO RAFFAELE	X		EMILIANO		
SEPE PAOLO	X				
BRACCIANO ALFONSO	X				
CAPOLUONGO BRUNO	X				
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Sgretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del DI n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DI n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*. -

dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo

Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione". -

in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della presente delibera;

l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- ü l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

- ü il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DI n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerato inoltre che:

- ü il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997; -

- ü la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

- ü che il Comune di Carinaro già da anni ha affidato la riscossione coattiva delle proprie entrate alla società Equitalia s.p.a.;

- ü che nonostante l'affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica delle entrate comunali alla società So.Ge.S. s.p.a., ivi compreso la riscossione coattiva, il Comune di Carinaro continua a riscuotere parte delle entrate proprie tra cui i proventi dell'acquedotto, depurazione ed acque reflue, necessitando quindi anche l'azione della riscossione coattiva;

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

Visti:

l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
il regolamento generale delle entrate;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Salvatore Fattore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Salvatore Fattore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti **9 favorevoli e 3 contrari minoranza (Barbato, madonia, Turco)**, resi per alzata di

mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.
2. delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
☒	Parere favorevole
☐	Parere sfavorevole
☐	Parere non dovuto
Carinaro, lì 20.06.2017	
	Il Responsabile del Servizio

Dr. Salvatore
Fattore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, lì 20.06.2017	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

O.D.G. (4)

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate -Riscossione.

Si premette che il processo verbale è riportato in forma sintetica.

Esso potrà esaminarsi nella sua interezza attraverso i resoconti stenografici da richiedersi all'ufficio di segreteria.

Prende la parola il Consigliere Barbato Giuseppe, esponendo una cronistoria sull'affidamento dei Tributi. Legge una nota che si allega. Il Gruppo dichiara di votare contro la delibera.

Il Presidente del Consiglio afferma che la parola viene data al Responsabile del Servizio finanziario, sostenendo che la dichiarazione di voto andrebbe espressa dopo che hanno sentito il dr. Fattore.

Prende la parola il dott. Fattore evidenziando che la non approvazione della delibera comporterebbe un danno erariale all'Ente perché non si potrebbe procedere alla riscossione coattiva in quanto Equitalia dal 1°Luglio non esisterà più e vi subentra Agenzia delle Entrate- Riscossione. La riscossione non può essere bloccata.

Il Consigliere Barbato chiede di voler capire come mai due società (la SOGES e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) si occupano della stessa cosa, ossia la riscossione.

Il dr. Fattore fa notare che la riscossione di cui si occupa la SOGES è quella dal 2016, mentre l'Agenzia delle Entrate riscuote il pregresso.

Il Presidente invita alla votazione e alla dichiarazione di voto. Il Consigliere Barbato esprime la dichiarazione di voto in senso negativo.

Il Consigliere de Chiara esprime la dichiarazione di voto, sottolineando come il passaggio alla riscossione coattiva sia un obbligo del Comune, non una libera facoltà.

Favorevoli: 9

Contrari: 3 (Barbato, Madonia, Turco)

Immediata esecutività: analoga votazione.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Contabile
Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA N. 328 DEL 20-06-2017

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 29-06-2017

Oggetto:AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE
COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-R

Letto, confermato e sottoscritto

**Il presidente
del consiglio
Comunale**

Raffaele Sardo

**Il Segretario
Comunale**

Dott.ssa Erika
Liguori

x
l'originale

Documento
informatico
firmato
digitalmente
ai
sensi
del
T.U.
445/2000
e del
D.Lgs
82/2005
e
rispettive
norme
collegate,
il
quale

sostituisce
il
documento
cartaceo
e la
firma
autografa.

x la
copia

La
firma
autografa
è
sostituita
da
indicazione
a
stampa
dei
soggetti
responsabili
ai
sensi
del
D.Lgs
12/02/93,
n.
39,
art.
3,
c.2.
L'originale
del
documento
informatico
è
stato
prodotto
e
conservato
dall'Amministrazione
secondo
le
regole
tecniche
previste
dal
D.
lgs.
82/2005.